

REGOLAMENTO
Commissione per il Paesaggio
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/2/2010

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, e succ. modifiche ed integrazioni, viene istituita presso il Comune di Vernate la Commissione per il Paesaggio.

Art. 2 – Composizione

La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive.

La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vernate, in qualità di segretario senza diritto di voto e dai seguenti altri soggetti :

- tre esperti dotati di professionalità tecnica, almeno quinquennale, in materia urbanistica, architettonica, edilizia ed in materia ambientale e paesaggistica risultante da curriculum.

La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente, che viene individuato nel decreto sindacale di nomina dei componenti la Commissione.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vernate.

Art. 3 – Nomina e designazione

La Commissione per il paesaggio viene nominata dal Sindaco, tenendo conto oltre che dei criteri di cui all'art. 2, anche del principio della pari opportunità.

Art. 4 –Durata

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato sindacale.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco.

Art. 5 – Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio.

Sono altresì incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio Comunale o nell'ambito della Giunta Comunale del Comune di Vernate.

Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 – Conflitto di interessi

I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio.

Art. 7 – Incompatibilità sopravvenuta

I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5.

Art. 8 – Assenze ingiustificate

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione.

Art. 9 – Attribuzioni della Commissione

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che si esprime su questioni in materia del paesaggio.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 10.

Art. 10 – Pareri obbligatori ex-lege

Il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004](#) di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'[articolo 64, comma 8](#);
- c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

Art. 11 – Altri pareri obbligatori

Il parere della Commissione per il paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

- interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio;
- altri interventi previsti da norme o regolamenti vigenti.

In materia urbanistica la Commissione per il paesaggio valuta i caratteri di inserimento nel paesaggio degli interventi proposti da piani attuativi.

La Commissione per il paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere sui Piani di governo del territorio e sulle varianti allo stesso e su eventuali Programmi Integrati di intervento.

Art. 12 – Modalità di valutazione

La Commissione per il paesaggio si esprime su progetti che le vengono sottoposti dal Responsabile area tecnica, già corredati del giudizio di conformità alla vigente normativa.

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico -ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico –ambientale, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda, nonché agli altri atti di natura paesaggistica.

I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

Art. 13 – Convocazione

La Commissione per il paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente, per il tramite del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o fax .

La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica.

Art. 14 – Ordine del giorno

Il Presidente predispose l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta, nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.

Art. 15 – Validità delle sedute e delle decisioni

Affinché le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, nonché di un membro della Commissione. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 17 – Verbalizzazione

Il Segretario assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione per il paesaggio e redige apposito verbale.

I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione presenti e dal Segretario; devono essere altresì sottoscritti nella forma sopraindicata tutti gli elaborati progettuali.

Art. 18 - Sopralluogo

E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Art. 19 - Rimborso spese

Ai componenti della Commissione sarà riconosciuto un rimborso spese per la partecipazione alle sedute.

Art. 20 - Abrogazione di norme. Disposizioni finali

La Commissione per la Tutela del Paesaggio incardinata, ai sensi dell'art. 81 comma 5 della legge Regionale n.12 /2005, dai due esperti in materia ambientale, cesserà la propria operatività a seguito della nomina della nuova commissione istituita ai sensi del presente Regolamento.

Art.21 - Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sarà contestualmente pubblicato sul sito Web del Comune.